

# COMUNE DI AURONZO DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO



## REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE ADULTE O MINORI IN CONDIZIONI DI DISAGIO

**Approvato con deliberazione consiliare nr. 9 del 25.03.2013**  
**Modificato con deliberazione consiliare nr. 32 del 30.07.2015**  
**Modificato con deliberazione consiliare nr. 19 del 15.06.2016**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

- Art. 1 - OGGETTO
- Art. 2 - FINALITA'
- Art. 3 - DESTINATARI
- Art. 4 - VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO ECONOMICO

### **TITOLO II – INTEREVENTI SOCIO ECONOMICI PREVISTI**

- Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
- Art. 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO
- Art. 7 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI
- Art. 8 - ASSISTENZA ECONOMICA PER “SERVIZIO CIVICO”
- Art. 9 - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI
- Art. 10 - CONCESSIONE IN COMODATO TEMPORANEO DI ALLOGGI
- Art. 11 - PRESTITO D'ONORE
- Art. 12 - BUONO SERVIZIO/BUONO ALIMENTARE
- Art. 13 – ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE PER USO DOMESTICO

### **TITOLO III – PROCEDURA DI ACCESSO ALLE FORME DI INTERVENTO**

- Art. 14 - DOMANDA
- Art. 15 - ISTRUTTORIA
- Art. 16 - CONCESSIONE INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
- Art. 18 - AGGIORNAMENTO SOGLIE ACCESSO E IMPORTI CONTRIBUTI
- Art. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 - OGGETTO**

1) Il presente regolamento definisce criteri d'accesso e modalità di erogazione di sussidi, contributi e benefici economici in favore di singole persone e/o nuclei familiari in stato di bisogno, residenti nel Comune di Auronzo di Cadore. L'assistenza economica è uno strumento che si inserisce in un più ampio intervento diretto a favorire un percorso di responsabilizzazione, di autonomia e di integrazione sociale, con l'intento di rimuovere le cause del disagio personale e familiare e di attivare forme di sostegno e tutela di soggetti in condizione di fragilità.

### **Art. 2 - FINALITÀ**

- 1) Gli interventi di assistenza economica, di cui al presente regolamento, si ispirano:
- a. ai dettami della Legge quadro nr. 328 del 8 novembre 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali che individua come finalità la promozione di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, la prevenzione, l'eliminazione o la riduzione delle condizioni di disabilità, di bisogno individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli artt. 2, 3, 38 della Costituzione;
  - b. alle indicazioni di cui alla L.R. nr. 11 del 13 aprile 2001 all'art. 6 che conferisce ai Comuni la generalità dei Servizi Sociali tra cui anche i servizi alla persona rivolti:
    - alla promozione, valorizzazione, formazione e socialità di tutti i cittadini, sia come singoli che nelle diverse aggregazioni sociali;
    - alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, si trovano in condizione di esclusione e di marginalità;
    - a soddisfare mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona;
  - c. ai contenuti del Piano di zona e della programmazione locale allo scopo di aiutare i cittadini nel superamento di condizioni di bisogno ed evitare la cronicizzazione, operando in forma integrata con i servizi delle aree di salute dell'A. Ulss 1 o afferenti alla Comunità Montana.

### **Art. 3 - DESTINATARI**

1) A beneficiare dell'intervento sono singoli individui o nuclei familiari per cui si rilevi uno stato di bisogno socio economico, residenti nel territorio del Comune di Auronzo di Cadore, siano essi cittadini italiani o stranieri purché in regola con la vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili a bilancio. Gli interventi di assistenza economica vengono riservati in via prioritaria alle persone in stato di bisogno prive di rete familiare e /o che non possono, per accertati e specifici motivi,

svolgere un'attività lavorativa (o siano dichiarati incollocabili dalle apposite commissioni).

- 2) Gli interventi di supporto economico in favore di cittadini per cui sia considerato appropriato l'inserimento in un servizio a carattere residenziale sono assicurati dal comune di Auronzo per i cittadini residenti prima dell'ingresso in struttura come previsto dall'art 6 comma 4 della Legge 328/2000 e dalla normativa regionale (Legge regionale 3 febbraio 1996, nr. 5).

#### **Art. 4 - VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO ECONOMICO**

- 1) La valutazione del bisogno socio-economico della persona o della famiglia tiene conto delle risorse della rete familiare e sociale nonché delle prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi, anche ai fini della quantificazione degli interventi economici. In particolare considera:
  - a. **la condizione individuale** (eventuali problemi di salute, certificazioni di invalidità permanente e/o provvisoria, necessità di accedere a cure particolari condizione professionale ed occupazionale) e i motivi che hanno determinato lo stato di disagio;
  - b. **la rete familiare** (convivenza, supporto della rete tipologia di relazioni esistenti - assenti o conflittuali);
  - c. **fruizione dei servizi sanitari socio sanitari e sociali;**
  - d. **condizione abitativa** (alloggio di proprietà/affitto, condizioni strutturali ed igieniche dell'alloggio, necessità di interventi);
  - e. **condizione economica.** Per determinare il bisogno socio-economico si fa riferimento all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, nr. 109, così come modificato dal Decreto legislativo nr. 130 del 3.05.2000 e successive integrazioni e in particolare secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs nr. 130/2000. Da gennaio 2015 il calcolo dell'indice è revisionato in base all'articolo 5 del D.L. 6.12.2011, nr. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, nr. 214 e al conseguente decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 5.12.2013, nr. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)". Ai fini del calcolo dell'ISEE fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, così come specificato nell'art. 1 bis del DPCM 242/2001.
- 2) Per una effettiva valutazione della situazione socio-economica familiare, nei particolari casi in cui il nucleo anagrafico non corrisponde al nucleo di effettiva convivenza, il Servizio comunale può considerare, ai fini del calcolo dell'ISEE, una composizione del nucleo familiare estratta (art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, nr. 109, e successive modificazioni). Si potrà tener conto, inoltre, di particolari aspetti che possono caratterizzare lo stato di bisogno sociale del nucleo familiare, rilevati e/o segnalati dal Servizio Sociale e dai Servizi dell'A.Ulss e che possono riguardare situazioni impreviste che incidono sensibil-

mente sulla situazione reddituale rispetto quanto risultante dalla certificazione ISEE (es. occupazione, mobilità precarietà occupazionale).

- 3) Vanno inoltre opportunamente documentate le spese riferite a bisogni particolari di cura e di assistenza.
- 4) La valutazione socio economica viene prodotta dal Servizio sociale professionale dei Servizi PASS e/o dai Servizi della rete socio sanitaria gestita dall'A.Ulss, anche attraverso le risultanze della valutazione Multidimensionale distrettuale (UVMD). La valutazione è sempre accompagnata dall'istanza prodotta dall'interessato e dall'eventuale dichiarazione di disponibilità socio economica della rete familiare. Il Servizio Sociale verifica l'opportunità di coinvolgere la stessa rete nell'intervento socio assistenziale ed, eventualmente, di attivare gli istituti di tutela previsti dalla normativa.
- 5) La relazione sociale si conclude con la proposta d'intervento e l'attivazione di una delle possibili tipologie sotto riportate. A seguito di approvazione delle misure da parte del Comune il Servizio potrà essere incaricato di completare l'iter di assegnazione con la definizione degli impegni dell'interessato e seguenti verifiche.

## **TITOLO II - INTERVENTI SOCIO ECONOMICI PREVISTI**

### **Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

- 1) Gli interventi d'assistenza socio economica, attivati in una logica di rete e di sussidiarietà nell'ambito del sistema integrato dei servizi, a cui si può accedere sono:
  - a) Contributo economico continuativo;
  - b) Contributo economico straordinario;
  - c) Assistenza economica previo svolgimento di "Servizio Civico";
  - d) Integrazione retta strutture residenziali;
  - e) Concessione temporanea e straordinaria di alloggi;
  - f) Prestito d'onore;
  - g) Buono servizio/ buono alimentare;
  - h) Assegnazione di legna da ardere per uso domestico.

### **Art. 6 - CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO**

- 1) L'intervento economico continuativo consiste nell'erogazione di un contributo mensile necessario per far fronte alle minime esigenze vitali, quale misura di contrasto alla povertà.
- 2) L'intervento economico continuativo può essere concesso a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al valore di soglia annuale stabilito annualmente ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
- 3) L'intervento continuativo viene erogato in situazioni particolari nell'ambito di progetti ove l'obiettivo di superamento della condizione di bisogno richiede un supporto sistematico o laddove viene riconosciuto come adeguato per garantire un livello di sussistenza sopra la soglia minima considerata e non può superare la durata

di 6/12 mesi, eventualmente rinnovabili su motivata istanza dell'interessato suffragata dal servizio sociale.

- 4) Detto intervento è limitato al periodo strettamente necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o del nucleo interessato, salvo nei casi particolari laddove non vi siano condizioni personali e fattori ambientali tali da incidere sulla condizione di fragilità sociale.
- 5) La durata dell'intervento viene indicata nella relazione sociale, in funzione degli obiettivi di cambiamento e/o superamento dello stato di bisogno.
- 6) **Strumenti:**
  - a. istanza dell'interessato;
  - b. relazione sociale;
  - c. atto deliberativo dell'Amministrazione.

### **Art. 7 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI**

- 1) L'intervento economico straordinario consiste nell'erogazione di un contributo "una tantum", finalizzato ad integrare la situazione socio-economica della persona e/o del nucleo in presenza di eventi e/o oneri economici straordinari.
- 2) Possono rientrare nella fattispecie i contributi per emergenza abitativa, i contributi per eventi luttuosi, i contributi per il diritto allo studio, i contributi per particolari spese relative alla stagione invernale ed affini.
- 3) Tali interventi possono essere concessi, in una o più soluzioni, a persone o nuclei familiari in condizione di bisogno socio-economico definito con un valore soglia annuale inferiore a quanto stabilito annualmente ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.
- 4) **Strumenti:**
  - a. istanza dell'interessato;
  - b. relazione sociale;
  - c. atto deliberativo dell'Amministrazione.

### **Art. 8 - ASSISTENZA ECONOMICA PER "SERVIZIO CIVICO"**

- 1) L'assegno economico per "Servizio Civico" è un intervento che prevede lo svolgimento di un'attività occupazionale d'interesse comunale in cambio di un beneficio economico.
- 2) Si applica alle persone che non presentano compromissioni tali da determinare l'inabilità al lavoro e che sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza, accettano di svolgere attività occupazionali d'interesse civico quali:
  - a. custodia vigilanza e manutenzione di strutture e aree pubbliche (stadio, campo sportivo, verde urbano, cimiteri);
  - b. lavori di piccola manutenzione anche domestica;
  - c. servizi di fornitura legna a domicilio, integrazione con i servizi SAD per consegna pasti;
  - d. accompagnamento di utenti nella fruizione di servizi e affiancamento in attività di trasporto;

- e. supporto alle attività della casa di riposo, scuola.
- 3) Gli incarichi svolti nell'ambito del servizio civico non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato di alcuna tipologia. I soggetti che si impegnano in tali forme di servizi saranno coperti da assicurazione infortuni e responsabilità civile, appositamente stipulata dall'Amministrazione Comunale.
- 4) Il sussidio, calcolato in ore di attività o altra forma, sarà erogato, mensilmente, a prestazione effettuata e potrà essere revocato in qualunque momento, qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cessate.
- 5) **Strumenti:**
- a. istanza dell'interessato;
  - b. relazione sociale;
  - c. atto deliberativo dell'Amministrazione;
  - d. contratto.

## **Art. 9 - INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURE RESIDENZIALI**

- 1) L'intervento economico per far fronte alle spese di inserimento in strutture, consiste nell'assunzione di quota parte della retta (quota sociale o spesa alberghiera) e/o nell'erogazione di un contributo a favore di persone, residenti nel Comune di Auronzo al momento dell'ingresso in struttura, la cui necessità di inserimento venga segnalata dai competenti servizi sociali territoriali e per le situazioni complesse dall'Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D) dell'Ulss n. 1.
- 2) L'integrazione economica della retta può essere concessa a persone in stato di bisogno non in grado di provvedere con le proprie risorse e/o con quelle dei familiari, e in genere viene riservata al pagamento della retta per la quota di natura sociale, definita in base ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui alla normativa statale e regionale, adottati dall'Ulss, e al netto del contributo regionale previsto (Impegnativa di residenzialità).
- 3) Per le persone con disabilità si applica il regolamento di compartecipazione definito dall'A. Ulss cui è delegata la competenza ed in specifico per la Comunità alloggio a carattere distrettuale si fa riferimento agli accordi approvati nel Comitato dei Sindaci distrettuale prevedendo la costituzione del Fondo di solidarietà attraverso definizione di quota capitaria e quota pro utente nel caso di fruizione del servizio da parte di un cittadino residente nel Comune.
- 4) L'inserimento in strutture dovrà essere garantito, comunque, per quelle situazioni "a rischio" segnalate dai servizi territoriali e in particolare relative agli interventi economici per i minori, per persone disabili o in condizione di fragilità.
- 5) Per quelle situazioni in cui la persona istituzionalizzata non sia in grado di provvedere ai propri interessi anche di autonomia economica, ci si potrà avvalere degli istituti previsti e in particolare dell'Amministratore di sostegno di cui alla Legge n. 6/2004.
- 6) Di norma alla persona inserita in struttura con integrazione economica della retta, verrà garantita una quota mensile per le spese personali di cui alla L.R. n. 30/09, salvo particolari condizioni in cui si può trovare il ricoverato e/o i suoi familiari. Per la quota non coperta dai redditi del soggetto, possono concorrere i familiari te-

nuti al mantenimento ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile su richiesta dell'interessato e secondo le specifiche sopra riportate.

7) In mancanza di soggetti tenuti all'integrazione, il Comune provvede a corrispondere la percentuale mancante della retta dedotti i redditi dell'utente e/o secondo le modalità definite per la gestione dei servizi socio sanitari e sociali.

**8) Strumenti:**

- a. Relazione sociale;
- b. dichiarazione di intervento comunale entro le 48 ore dall'avvenuta comunicazione di posto resosi disponibile (ai sensi dei Regolamenti dell'A.ULSS 1);
- c. Atto deliberativo.

### **Art. 10 - CONCESSIONE IN COMODATO TEMPORANEO DI ALLOGGI**

1) Il Comune laddove vi sia la disponibilità può temporaneamente concedere in comodato abitazioni ad uso residenziale, sia a titolo gratuito che dietro il pagamento di un canone agevolato. Le spese per le utenze domestiche possono essere parzialmente o totalmente a carico del comodatario. La durata della concessione è comunque temporanea e potrà essere per un periodo di media/lunga durata per permettere di risolvere la temporanea condizione di difficoltà e l'accesso ad una residenza stabile.

2) Nel caso di persone anziane e/o disabili andranno valutate le condizioni di accessibilità.

**3) Strumenti:**

- a. istanza dell'interessato;
- b. relazione sociale;
- c. atto deliberativo dell'Amministrazione;
- d. contratto.

### **Art. 11 - PRESTITO D'ONORE**

1) Il Comune può, in alternativa ai contributi assistenziali, prevedere l'erogazione di prestiti d'onore, come definito nell'art. 16 della Legge 328/2000.

2) Nell'applicazione degli interventi aventi il valore di Prestito, il beneficiario assume l'impegno, attraverso la sottoscrizione di un "contratto" di restituzione del prestito, senza l'onere degli interessi e secondo un piano di rientro concordato.

**3) Strumenti:**

- a. istanza dell'interessato;
- b. relazione sociale;
- c. atto deliberativo dell'Amministrazione.

### **Art. 12 - BUONO SERVIZIO/BUONO ALIMENTARE**

1) Il buono alimentare costituisce una forma di sostegno economico indiretto legato alla stipula di una convenzione tra il Comune e determinate attività commerciali come ad esempio: alimentari, lavanderie, mense ecc., laddove necessario.



- 2) Il vantaggio dell'utilizzo di uno strumento del genere è:
  - a. la certezza ed il vincolo della destinazione del contributo;
  - b. la versatilità dello strumento che può prevedere molteplici usi come ad esempio: pagamento per la fornitura dei pasti a domicilio oppure il pagamento della quota parte dell'assistenza domiciliare.
- 3) Il buono servizio/buono alimentare può avere anche altri scopi:
  - a. pagamento parziale e totale di rette per asili nido, scuole materne, centri estivi, rette universitarie, spese di trasporto;
  - b. pagamento bollette, tributi, riscaldamento;
  - c. spese farmaceutiche o piccoli interventi per protesi ed ausili;
  - d. miglioramento delle condizioni abitative (tinteggiatura, risanamento ambienti ecc.).
- 4) La durata dell'intervento viene indicata nella relazione sociale, in funzione degli obiettivi di cambiamento e/o superamento dello stato di bisogno.
- 5) **Strumenti:**
  - a. istanza dell'interessato;
  - b. relazione sociale;
  - c. atto deliberativo dell'Amministrazione.

#### **Art. 13 – ASSEGNAZIONE DI LEGNA DA ARDERE PER USO DOMESTICO**

- 1) Il Comune riserva il legname derivante da piante secche, schiantate o abbattute dalla neve, dal vento, da franamenti del terreno, che siano prive di valore commerciale, da piante con patologie forestali o da piante abbattute in quanto costituenti pericolo per edifici pubblici, fabbricati, strade pubbliche, linee elettriche e telefoniche e da interventi di manutenzione ambientale, nel quantitativo che si renda disponibile nell'anno, per assegnazione a cittadini o a nuclei familiari che versano in stato di bisogno e che siano residenti nel Comune di Auronzo di Cadore.
- 2) Il quantitativo di legna da assegnare sarà diverso di anno in anno, in relazione alla massa legnosa che si renderà disponibile per le cause elencate nel punto precedente.
- 3) Il Comune pubblicherà per tempo e comunque entro il 15 agosto dell'anno un avviso con cui divulgherà la possibilità per i cittadini di presentare domanda di assegnazione della legna ed indicherà le condizioni generali, i requisiti ed il termine di presentazione della domanda.
- 4) Le domande di assegnazione dovranno essere indirizzate al Sindaco, redatte sul modulo predisposto dal Comune ed essere presentate entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
- 5) Le concessioni di legna non potranno eccedere i 12 quintali per assegnatario, singolo o famiglia, salvo comprovata necessità di un ulteriore quantitativo, attestata dall'Assistente Sociale.
- 6) La Giunta esaminerà queste ulteriori richieste che, se giustificate dallo stato di bisogno, saranno soddisfatte al di fuori del termine di scadenza previsto dall'avviso pubblico.

- 7) Qualora il quantitativo di legna disponibile ecceda quello delle assegnazioni dell'annualità, la rimanenza sarà distribuita nell'anno successivo. Scaduto il termine di presentazione delle domande, una Commissione costituita da tre funzionari comunali: il Segretario Comunale che fungerà da Presidente e due impiegati dell'Ufficio Tecnico, uno dei quali fungerà anche da Segretario, esaminerà le domande pervenute e le valuterà sulla base dei criteri sottoenunciati.
- 8) Le distribuzioni avverranno entro il mese di novembre di ciascun anno e, in considerazione delle condizioni di salute e di età dei beneficiari, la legna sarà consegnata al loro domicilio già tagliata in pezzi idonei per l'utilizzo, se ciò sarà possibile, o alternativamente, in pezzi da tagliare e spezzare. Le concessioni devono intendersi effettuate a titolo personale e ad uso esclusivo dei beneficiari, che non potranno cedere a terzi o vendere la legna loro assegnata, pena l'esclusione dell'ammissione della domanda che sarà eventualmente presentata nell'anno successivo.

**9) Criteri di assegnazione.**

- a) L'assegnazione di legna da ardere verrà concessa a persone o nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE inferiore al valore di soglia annuale stabilito annualmente ai sensi dell'art. 18 del presente regolamento.

**10) Strumenti:**

- a) istanza dell'interessato su specifico modulo;  
b) esame delle domande da parte della Commissione;  
c) atto deliberativo di assegnazione del quantitativo di legna della Giunta Comunale.

## **TITOLO III - PROCEDURA DI ACCESSO ALLE FORME DI INTERVENTO**

### **Art. 14 – DOMANDA**

- 1) La persona in condizione di difficoltà presenta domanda - su apposito modulo - al Comune corredata della certificazione ISEE e della documentazione utile all'attestazione dello stato di bisogno. Il Comune provvede a segnalare al servizio sociale professionale di area o Pass di riferimento.

### **Art. 15 – ISTRUTTORIA**

- 1) L'assistente sociale procede all'istruttoria della domanda di intervento con i propri strumenti professionali (colloqui, visite domiciliari, Unità Operative ecc.), per la valutazione del bisogno socioeconomico e per la formulazione di una proposta motivata di intervento.
- 2) Per le persone e i nuclei familiari seguiti dalle Unità Operative dell'Ulss n. 1 il bisogno socioeconomico verrà rilevato direttamente dagli stessi servizi nell'ambito degli interventi programmati.
- 3) Nelle situazioni complesse prese in carico dai Servizi socio sanitari, eventuali integrazioni economiche possono essere previste nel più ampio progetto d'intervento, valutato in sede di UVMD. L'istruttoria dell'Assistente sociale potrà essere corre-

data dal verbale dell'UVMD che attesta la finalità e gli obiettivi del progetto di recupero, trattamento, mantenimento della persona/famiglia.

4) L'istruttoria viene completata entro i termini di Legge.

### **Art. 16 - CONCESSIONE INTERVENTI SOCIO-ECONOMICI**

1) Gli interventi socio-economici di cui al presente regolamento possono essere concessi attraverso:

- a) l'erogazione di una somma in denaro a favore del beneficiario o con quietanza di altro soggetto (ADS, tutore), in grado di garantire l'utilizzo del beneficio per le finalità per le quali è stato concesso;
- b) l'erogazione di una somma in denaro a titolo di anticipazione di eventuali benefici di cui il richiedente può disporre, con azione di rivalsa, salvo che venga accertato il permanere della situazione di bisogno socio-economico;
- c) convenzione con ditte per l'utilizzo di buoni/acquisto e il pagamento di servizi e/o prestazioni;
- d) il pagamento di servizi e/o prestazioni, ritenuti necessari ed urgenti, in presenza di particolari situazioni socio-sanitarie;
- e) l'erogazione di un contributo per il pagamento della retta e/o l'assunzione del costo di inserimento in struttura.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI**

1) Il Servizio Sociale può effettuare, anche tramite altri Enti, Uffici e Servizi, la verifica delle informazioni fornite dagli interessati agli interventi socio-economici relative alla situazione socio-economica del nucleo familiare. Il progetto di sostegno sarà inoltre oggetto delle verifiche previste dalla specifica normativa sui criteri di valutazione della situazione economica Equivalente (ISEE).

### **Art. 18 - AGGIORNAMENTO SOGLIE ACCESSO E IMPORTI CONTRIBUTI**

1) Le soglie di accesso individuate per la concessione di interventi socio-economici del presente regolamento, vengono definite annualmente dalla Giunta Municipale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.

### **Art. 19 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1) Il presente regolamento disciplina l'accesso e l'erogazione dell'assistenza economica di competenza comunale a favore di persone e famiglie in stato di bisogno, nei limiti anche delle risorse disponibili.

- 2) In caso di particolari ed eccezionali situazioni per le quali venga valutata la necessità di provvedere in deroga alle disposizioni previste, il Servizio Sociale potrà promuovere una proposta motivata di intervento per acquisire il parere della Giunta Comunale.
- 3) Rimangono esclusi dall'ambito del presente regolamento quei contributi la cui istruttoria o erogazione è effettuata dal Comune per effetto di normative nazionali e regionali specifiche, che ne stabiliscono i requisiti per l'accesso e le misure di intervento.

### **Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE**

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore, dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, nei termini di Legge e di Statuto del Comune di Auronzo di Cadore.